

Gruppo Banca Mediolanum
Informativa al Pubblico ai sensi del Regolamento (UE)
n.575/2013 e Titolo IV Capitolo 2 Sezione VI della Circolare
285/13 di Banca d'Italia in merito alle esposizioni oggetto
di misure applicate alla luce della crisi Covid 19

Dati al 30 giugno 2020



Indice

INDICE	2
CAPITOLO UNICO.....	3
1. INTRODUZIONE	3
2. INFORMATIVA GENERALE.....	3
3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI RIPORTATI NELLE TABELLE IN ALLEGATO	4
3.1. TEMPLATE 1 E 2.....	5
3.2. TEMPLATE 3	8
ALLEGATI - TEMPLATE.....	10



Capitolo unico

1. Introduzione

Con la comunicazione del 30 Giugno 2020 “Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19” Banca d’Italia ha dato attuazione agli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) in merito agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07).

Più nel dettaglio tali orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

- 1) i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

La comunicazione citata, oltre a stabilire una periodicità trimestrale in merito alle segnalazioni di vigilanza, prevede anche un’informativa al pubblico con periodicità semestrale a partire dalla data del 30 giugno, così come richiesto dall’autorità comunitaria.

L’obbligatorietà di quanto previsto nelle linee guida EBA e recepite con la predetta comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.

La disclosure richiesta dalle linee guida EBA indicate, a partire dal 30 giugno, avrà una validità di 18 mesi.

Il Gruppo Banca Mediolanum in ottemperanza a tali disposizioni provvede a pubblicare il presente documento di informativa al pubblico, come un “addendum” della situazione contabile semestrale, con la rappresentazione dei tre template previsti dall’autorità europea.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet www.bancamediolanum.it

2. Informativa Generale

Tra le molteplici implicazioni ed effetti che la pandemia di COVID-19 ha causato, le ripercussioni generate dal blocco di parte dei settori produttivi del sistema economico, hanno indirettamente coinvolto il sistema creditizio bancario a causa delle possibili difficoltà finanziarie a cui sono andati incontro parte dei clienti affidati, i cui finanziamenti rateali in essere rischiano di essere classificati in “default”.

Per mitigare tale effetto, lo strumento della moratoria dei pagamenti ha lo scopo di facilitare e sostenere tutti i soggetti, retail e non, rispetto agli impegni relativi alle scadenze dei pagamenti dovuti.





La gestione delle moratorie in banca, rispetto all'attuale legislazione in vigore, avrebbe comportato per gli istituti di credito dei vincoli aggiuntivi sui requisiti dei fondi propri, pertanto l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha cercato in questi mesi di sostenere le banche in merito alla gestione di tali moratorie con provvedimenti mirati.

Il 25 marzo 2020 l'EBA ha chiesto flessibilità e pragmatismo nell'applicazione del quadro prudenziale e ha chiarito che, in caso di moratoria del debito, non esiste una classificazione in stato di default, forborne o IFRS9 per i crediti in essere oggetto di moratoria. L'EBA ha quindi dato seguito ad una precedente raccomandazione datata 12 marzo 2020 rivolta alle autorità competenti dei paesi coinvolti con l'indicazione di potere operare, data la situazione di emergenza sanitaria, la piena flessibilità prevista dal regolamento esistente. Pertanto nella dichiarazione del 25 marzo 2020, l'EBA ha accettato che le misure adottate / proposte dagli Stati membri potevano essere ricomprese nella più generale casistica della moratoria.

Successivamente al fine di chiarire quali moratoria legislativa e non legislativa non comportano la classificazione di "tolleranza" (forborne), l'EBA ha pubblicato le sue linee guida sulla moratoria legislativa e non legislativa (non ricomprendendo le iniziative intraprese dai singoli istituti) sui rimborsi di prestiti applicati alla luce della crisi COVID-19 (EBA / GL / 2020/02) in data 2 aprile 2020.

Con data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida (EBA / GL / 2020/07) sugli orientamenti in materia di segnalazione e comunicazione delle esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla pandemia di COVID-19.

Secondo quanto comunicato dall'EBA, in quest'ultimo provvedimento, queste linee guida seguono l'attuazione di una serie di misure, come la moratoria legislativa citata sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con l'obiettivo ultimo di sostenere il momento di crisi economica e di liquidità che tutti i soggetti affidati dal sistema bancario hanno il rischio di imbattersi nel corso dell'anno. Le linee guida sono state sviluppate per permettere una corretta rappresentazione dei dati di segnalazione associati a tali misure al fine di garantire un'adeguata comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per l'informativa da fornire al pubblico.

L'EBA afferma che i requisiti aggiuntivi in materia di comunicazione e divulgazione introdotti in queste linee guida sono proposti rigorosamente nel contesto della pandemia da COVID-19 e pertanto risultano essere limitati come applicazione in un periodo di tempo definito come di seguito indicato.

3. Descrizione dei contenuti riportati nelle tabelle in allegato

Nella sezione degli allegati verranno riportati tre template riepilogativi di tutte le concessioni relative alle moratorie legislative e non legislative, come sopra argomentato, erogate da parte del Gruppo Mediolanum, in particolare da parte di Banca Mediolanum, Eurocqs S.p.A e dal Banco Mediolanum nel mercato spagnolo.



In particolare l'obiettivo del Template 1 è quello di fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti, in essere, soggetti a moratoria applicati alla luce della crisi COVID-19, in conformità con le linee guida EBA / GL / 2020/02. In particolare i valori contenuti nel format rappresentano il valore contabile lordo dei prestiti in bonis e in sofferenza, delle relative perdite di valore accumulate e della variazione accumulata del valore equo dovuta al rischio di credito, in base all'ambito del consolidamento regolamentare in conformità al capitolo 2 del titolo II della parte prima della CRR.

Per quanto concerne il Template 2, il set informativo riportato fornisce una panoramica del volume dei prestiti e degli anticipi soggetti a moratoria legislativa e non legislativa in conformità con EBA / GL / 2020/02 suddivisi per scadenza residua della relativa moratoria applicata

Il Template 3 infine fornisce una panoramica dello stock dei prestiti di nuova generazione soggetti ai sistemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi COVID-19.

Nei seguenti paragrafi vengono illustrate, in dettaglio, le caratteristiche delle moratorie attuate nel mercato di riferimento della Capogruppo, di cui nei template vengono rappresentati i valori di riferimento che rappresentano oltre il 95 percento delle moratorie adottate. La parte residua è riferita alle moratorie adottate dalla controllata spagnola.

3.1. TEMPLATE 1 E 2

Alla luce della crisi COVID-19 e conformemente a quanto contenuto nel documento EBA/GL/2020/02, si fornisce una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e degli anticipi oggetto di moratoria legislativa e non-legislativa. Si riportano nel seguito le moratorie applicate dalla Capogruppo e le principali caratteristiche:

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con L.30 aprile 2020 n.27) art. 54 c.d. "Fondo Gasparrini"

Tipologia di Moratoria: Legislativa

A fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19, come disposto dall'articolo 54 del Decreto Legge 18/2020 (il cosiddetto "Cura Italia") e successivamente dall'art.12 del Decreto Legge 23 dell'8 aprile (il cosiddetto "DL Liquidità"), è stata estesa l'accessibilità al Fondo di Solidarietà per i titolari di mutuo prima casa che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica.

L'iniziativa è stata applicata ai lavoratori dipendenti ed autonomi titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa (mutuo attivo da almeno un anno dopo i primi 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto oppure attivo nei primi 9 mesi, di importo erogato non superiore a 400k€), al fine di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi.

Il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione è in carico alla Banca e compensato con il fondo Consap, mentre il rimanente 50% rimane in obbligo al cliente e





ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo. La quota capitale è accodata al piano con conseguente allungamento del medesimo in relazione alle rate postergate.

Al 30 giugno 2020 non sono presenti perdite economiche significativamente quantificabili per la Banca a fronte dell'attuazione del predetto decreto.

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con L.30 aprile 2020 n.27) art. 56 c.d. (Decreto Cura Italia – Agevolazioni PMI)

Tipologia di Moratoria: Legislativa

L'iniziativa è stata applicata a micro, piccole e medie imprese (compresi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA) che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. I soggetti precedentemente identificati possono attivare le seguenti misure di sostegno:

- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori; ciò in quanto gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino al 30 settembre 2020 incluso;
- la possibilità di dilazionare fino al 30 settembre 2020 il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
- la possibilità di ottenere la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Le misure previste nel Decreto Legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance e quindi può ricorrere alle moratorie l'impresa che è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Il 100% degli interessi (quota in carico al cliente) verrà spalmato su tutto il piano di ammortamento residuo, per contro la quota capitale viene accodata in fondo al piano con conseguente allungamento del piano stesso in relazione alle rate postergate.

Al 30 giugno 2020 non sono significativamente quantificabili perdite economiche per la Banca a fronte dell'attuazione del predetto decreto.

Moratoria ABI del 21/04/2020

Tipologia di Moratoria: Non-Legislativa

A fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19, Banca Mediolanum ha aderito inoltre all'accordo ABI/Associazioni dei Consumatori in oggetto.

L'iniziativa è stata applicata ai consumatori titolari delle seguenti forme tecniche:



- Prestiti chirografari (cioè non garantiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020;
- Mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso* erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per:
 - ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati,
 - liquidità,
 - acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all'acquisto dell'abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo Gasparrini.
- Gli immobili non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

L'intestatario del finanziamento può richiedere la sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) o della sola quota capitale per una durata non superiore a 12 mesi con un minimo di 1 rata (anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 12 mesi).

La sospensione prevista dalla Moratoria ABI non è considerata come misure di forbearance.

Al 30 giugno 2020 non sono significativamente quantificabili perdite economiche per la Banca a fronte dell'attuazione del predetto decreto.

ABI "Imprese in Ripresa 2.0" – Addendum 6 marzo 2020 e Addendum 22 maggio 2020

Tipologia di Moratoria: Non-Legislativa

L'iniziativa è stata applicata ai finanziamenti erogati in favore sia delle PMI che delle imprese di maggiori dimensioni, che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19".

Tali imprese, in base alle peculiarità presenti nella predetta moratoria, non devono presentare nei confronti della banca, alla data del 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese classificate in sofferenza.

La quota capitale viene accodata in fondo al piano con conseguente allungamento del medesimo in relazione alle rate postergate mentre le quote interessi non sono oggetto di postergazione.

Al 30 giugno 2020 non sono presenti perdite economiche significativamente quantificabili per la Banca a fronte dell'attuazione del predetto decreto.

Moratoria Assofin – Credito al consumo

Tipologia di Moratoria: Non-Legislativa

A tale moratoria, come previsto dal contenuto, possono accedervi i lavoratori dipendenti in temporanea difficoltà economica a causa della riduzione del reddito da lavoro per il coinvolgimento in ammortizzatori sociali ex art. 20 D.L. 18/2020 ed ex art. 69 D.L. 34/2020. Sono esclusi i casi di cessazione del rapporto di lavoro o di insolvenza per altre cause.



L'iniziativa è stata applicata alle Cessioni del quinto dello stipendio e Delegazioni di pagamento aventi capitale finanziato superiore a Euro 1.000 e durata originaria superiore a 24 mesi. La concessione deve essere richiesta dal titolare del finanziamento ed è accordata, esclusivamente per i rapporti in bonis, a valere sulle rate totalmente o parzialmente insolute a causa del ricorso ad ammortizzatori sociali da parte del Datore di lavoro (cfr. artt. 35 e 63 DPR 180/1950), previo:

- consenso da parte dell'amministrazione terza ceduta al prolungamento del piano di rimborso con conseguente accodamento delle rate;
- (ii) estensione dell'efficacia delle coperture assicurative obbligatorie a copertura del rischio vita e del rischio di perdita dell'impiego per il periodo di prolungamento del piano.

Sia la quota capitale che quella relativa agli interessi vengono accodate in fondo al piano con conseguente allungamento del medesimo in relazione alle rate postergate.

Al 30 giugno 2020 non sono presenti perdite economiche significativamente quantificabili per la Banca a fronte dell'attuazione del predetto decreto.

3.2. TEMPLATE 3

Nel presente paragrafo, come previsto dalla normativa EBA per il template 3, si fornisce una panoramica dei nuovi prestiti ed anticipi assistiti da garanzia pubblica erogati a sostegno delle imprese come previsto dal **Decreto Legge "Liquidità" del 08/04/2020 n. 23**.

L'iniziativa è stata applicata alle seguenti richieste di finanziamento:

- **FINANZIAMENTO PER LA LIQUIDITA' FINO A € 30.000**

Importo richiedibile: massimo 30k€, ma non superiore al 25% del fatturato o del volume di affari.

Durata massima: 120 mesi.

Preammortamento: 24 mesi.

Periodicità rata: mensile.

Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per il 100% del finanziamento.

L'iniziativa è stata applicata ai già clienti in qualità di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

- **FINANZIAMENTO PER LA LIQUIDITA' FINO A € 800.000**

Importo richiedibile: massimo 800k€, ma non superiore al 25% del fatturato o del volume di affari.

Durata massima: 72 mesi.

Preammortamento: 24 mesi.

Periodicità rata: mensile.

Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per il 90% del finanziamento.

L'iniziativa è stata applicata ai già clienti in qualità di imprese (comprese le PMI e i professionisti), fino a 499 dipendenti con fatturato fino a 3,2mln€.

- **FINANZIAMENTO PER LA LIQUIDITA' FINO A € 5.000.000**

Importo richiedibile. Massimo 5mln€, ma non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra loro:

- 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Durata massima: 72 mesi.

Preammortamento: facoltativo massimo di 24 mesi.

Periodicità rata: mensile.

Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per il 90% del finanziamento.

L'iniziativa è stata applicata ai già clienti in qualità di imprese (comprese le PMI e i professionisti), fino a 499 dipendenti indipendentemente dal fatturato.





ALLEGATI - TEMPLATE

TEMPLATE 1		euro															
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		Gross carrying amount							Accumulated impairment, accumulated negative changes in fair value due to credit risk							Gross carrying amount	
		Performing				Non performing			Performing				Non performing			Inflows to non-performing exposures	
		Of which: exposures with forbearance measures		Of which: Instruments with significant increase in credit risk since initial recognition but not credit-impaired (Stage 2)	Of which: exposures with forbearance measures		Of which: Unlikely to pay that are not past-due <= 90 days	Of which: exposures with forbearance measures		Of which: Instruments with significant increase in credit risk since initial recognition but not credit-impaired (Stage 2)	Of which: exposures with forbearance measures		Of which: Unlikely to pay that are not past-due <= 90 days	Of which: exposures with forbearance measures		Of which: Unlikely to pay that are not past-due <= 90 days	
1	Loans and advances subject to moratorium	317,674,527	313,581,333	6,444,319	32,855,554	4,093,194	3,253,241	196,940	3,871,884	2,556,905	412,230	1,820,515	1,314,979	1,163,823	47,303	216,360	
2	of which: Households	261,838,540	259,885,768	6,444,319	30,656,786	1,952,771	1,112,818	196,940	2,574,186	2,151,435	412,230	1,738,497	422,751	271,595	47,303	216,360	
3	of which: Collateralised by residential immovable property	231,671,483	229,921,543	6,272,538	23,864,215	1,749,940	1,112,818	158,297	2,163,938	1,781,314	407,298	1,450,474	382,624	271,595	39,574	96,382	
4	of which: Non-financial corporations	55,835,987	53,695,564	-	2,198,768	2,140,423	2,140,423	-	1,297,699	405,470	-	82,018	892,228	892,228	-	-	
5	of which: Small and Medium-sized Enterprises	3,338,445	3,338,445	-	169,738	-	-	-	55,103	55,103	-	7,610	-	-	-	-	
6	of which: Collateralised by commercial immovable property	28,955,009	28,955,009	-	168,748	-	-	-	110,539	110,539	-	5,393	-	-	-	-	

Definitions

Rows:

Moratorium: legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in response to COVID-19 crisis in accordance with EBA/GL/2020/02.

Counterparty breakdown: institutions should apply the breakdown by counterparty as defined in paragraph 42 of Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Counterparty sector allocation should be based exclusively on the nature of the immediate counterparty. The classification of exposures incurred jointly by more than one obligor should be done based on the characteristics of the obligor that was the more relevant, or determinant, for the institution's decision to grant the exposure. Among other classifications, the distribution of jointly incurred exposures by counterparty sector, country of residence and NACE code should be driven by the characteristics of the more relevant or determinant obligor.

Small and medium-sized enterprises: as defined in paragraph 5(i) of Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Columns:

Gross carrying amount: gross carrying amount as defined in paragraph 34 of Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Forborne exposure: forborne exposures as defined in paragraphs 240 to 244 of Part 2 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014. Depending on whether forborne exposures satisfy the required conditions set out in Annex V to that Regulation, they can be identified as performing or non-performing.

Non-performing exposures: as defined in Article 47a(3) CRR and paragraphs 213-239 of Part 2 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Non-performing exposures with forbearance measures: Article 47b CRR; paragraph 34 of Part 1 and paragraphs 240-268 of Part 2 of Annex V to ITS.

In case of exposures subject to EBA-compliant moratoria being also subject to other COVID-19 related forbearance measures, they should be disclosed in this column.

Defaulted exposures: exposures that are classified as defaulted in accordance with Article 178 of the CRR.

Accumulated impairments, accumulated negative changes in fair value due to credit risk and provisions: this should include the amounts determined in accordance with paragraphs 69 to 71 of Part 2 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Of which stage 2: categories of impairment, as defined in IFRS 9.5.5. 'Stage 2' refers to impairment measured in accordance with IFRS 9.5.5.3.

The columns 'Of which Stage 2' should not be disclosed by institutions that apply national generally accepted accounting principles based on Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions.

The column 'inflows to non-performing exposures' should reflect gross values of exposures, i.e. should not account for the net values due to outflows within the disclosure period, and should be on a semi-annual basis from the end of the previous disclosure date.

Inflows should be disclosed on semi-annual basis since the beginning of the disclosure period to the reference date.

For an exposure that is reclassified multiple times from non-performing to performing during the disclosure period, the amount of inflows should be identified based on a comparison between the status of the exposure at the beginning of the disclosure period and its status at the reference date.

The reclassification of a non-performing exposure from one accounting portfolio to another should not be disclosed as inflow.



TEMAPLATE 2		euro	a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Number of obligors	Gross carrying amount								
			Of which: legislative moratoria	Of which: expired	Residual maturity of moratoria					> 1 year	
					<= 3 months	> 3 months <= 6 months	> 6 months <= 9 months	> 9 months <= 12 months			
1	Loans and advances for which moratorium was offered	2,350	317,674,527								
2	Loans and advances subject to moratorium (granted)	2350	317,674,527	238,022,412	472,867	25,430,594	147,745,981	19,407,875	84,169,891	40,447,317	
3	of which: Households		261,838,540	182,303,838	-	12,417,685	105,513,184	19,407,875	84,052,478	40,447,317	
4	of which: Collateralised by residential immovable property		231,671,483	179,891,030	-	9,614,240	101,365,514	18,333,009	62,271,518	40,087,203	
5	of which: Non-financial corporations		55,835,987	55,718,574	472,867	13,012,909	42,232,798	-	117,413	-	
6	of which: Small and Medium-sized Enterprises		3,338,445	3,221,032	236,433	152,544	2,832,054	-	117,413	-	
7	of which: Collateralised by commercial immovable property		28,955,009	28,955,009	-	6,363,171	22,591,838	-	-	-	

Definitions

Rows:

Moratorium: see the definition of 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria' in Template 1.

Loans and advances: Paragraph 32 of Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Loans and advances for which moratorium was offered: as defined in paragraph 19, point a of EBA/GL/2020/02.

In this row, for the number of obligors (column a) or for gross carrying amount (column b), institutions should disclose the number of client requests received or the corresponding gross carrying amount for the EBA-compliant moratoria regardless whether the moratorium has been already implemented. Where the number of obligors or the corresponding gross carrying amount that are entitled to ask for EBA-compliant moratoria are not known (e.g. due to specificities of the moratorium), the number of obligors to whom moratorium was offered and the number of obligors to whom moratorium was applied may be equal, and similarly, gross carrying amount for the moratorium offered and the gross carrying amount to which the moratorium was applied may be equal.

Loans and advances subject to moratorium (granted): as defined in paragraph 19, point b of EBA/GL/2020/02.

In this row, for the number of obligors (column a), institutions should disclose the number of obligors whose requests for EBA-compliant moratoria have been already implemented.

Counterparty breakdown: see the definition in Template 1 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria'.

SMEs: see the definition in Template 1 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria'.

Columns:

Gross carrying amount: see the definition in Template 1 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria'. The gross carrying amount includes in the case of template 2 not only active EBA-compliant moratoria but also expired EBA-compliant moratoria, that is, the gross carrying amount of loans and advances for which the EBA-compliant moratoria have expired at the reference date (i.e. the residual maturity of moratoria is equal to zero).

Residual maturity of moratoria: Time that elapses between the reference date and the end of application of (legislative and non-legislative) moratoria on loan repayments applied in accordance with EBA/GL/2020/02.





TEMPLATE 3

euro

		a	b	c	d
		Gross carrying amount		Maximum amount of the guarantee that can be considered	Gross carrying amount
			of which: forbore	Public guarantees received	Inflows to non-performing exposures
1	Newly originated loans and advances subject to public guarantee schemes	42,274,129	17,231	41,659,312	25,347
2	of which: Households	39,976,929			25,347
3	of which: Collateralised by residential immovable property	-			-
4	of which: Non-financial corporations	2,297,200	-	2,178,321	-
5	of which: Small and Medium-sized Enterprises	1,229,486			-
6	of which: Collateralised by commercial immovable property	-			-

Definitions

Rows:

Newly originated loans and advances subject to public guarantee schemes: paragraph 19 of these Guidelines; paragraph 32 of Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Counterparty breakdown: see the definition in Template 1 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria'.

SMEs: see the definition in Template 1 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria'.

Columns:

Gross carrying amount: see the definition in Template 1 'Information on loans and advances subject to legislative and non-legislative moratoria'.

of which forbore: Article 47b CRR; paragraph 34 of Part 1 and paragraph 244 of Part 2 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

The gross carrying amount of the new contract ('refinancing debt') granted as part of a refinancing transaction which qualifies as a forbearance measure should be disclosed.

Public guarantees received: paragraph 19 of these Guidelines; paragraphs 172 and 174 of Part 2 of Annex V to ITS

Institutions should disclose the maximum amount of public guarantee that Member States introduced in response to COVID-19 crisis for newly originated loans and advances. The amount of the guarantee should not exceed the gross carrying amount of the related loan. The existence of other forms of collateral or guarantee should not be taken into account to calculate the maximum amount of public guarantee received in the context of COVID-19 crisis that can be claimed.

Inflows to non-performing exposures: Inflows should be disclosed on a semi-annual basis since the beginning of the disclosure period to the reference date.

For an exposure that is reclassified multiple times from non-performing to performing during the disclosure period, the amount of inflows shall be identified based on a comparison between the status of the exposure at the beginning of the disclosure period and its status at the reference date. The reclassification of a non-performing exposure from one accounting portfolio to another shall not be disclosed as inflow.

